



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE RIESAME

Il Tribunale di Roma, Sezione per il riesame dei sequestri, così composto:

- Presidente dott. Gian Luca SOANA
- Giudice dott.ssa Maria VISCITO
- Giudice dott. Lorenzo FERRI

All'esito della camera di consiglio del 15.03.2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In merito alla richiesta di riesame ex artt. 322 e 324 c.p.p. proposta nell'interesse di **CRISCUOLO Renato Pasquale Antonio, DE SIMONI Luca, Ass. SPAZIO AUTOGESTITO**, avverso il provvedimento datato 19/12/2016, con cui il GIP del Tribunale di Roma disponeva il sequestro dell'immobile sito in Roma, Via Levanna n. 11 e dell'area distinta al Catasto Foglio 281 - particella 293, rientrante nel perimetro della Riserva naturale della Valle dell'Aniene.

Dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma risulta che l'area sottoposta a sequestro era stata data in concessione con atto del 26.11.2009 all'associazione "Spazio Autogestito", di cui Criscuolo Renato Pasquale Antonio risulta essere stato il legale rappresentante fino al giorno 21 gennaio 2016 e di cui De Simoni Luca è socio, il quale era presente al momento del sequestro e che ha agito in maniera da ostacolare gli operanti nell'espletamento dello stesso.

La concessione all'associazione veniva prorogata con successivi provvedimenti fino al 26.11.2011; successivamente, con determina dirigenziale n. 639 del 21/09/16, l'amministrazione Capitolina disponeva la riacquisizione della disponibilità dell'immobile, stante il mancato regolare pagamento degli oneri concessori e avendo accertato l'esercizio nel locale di attività a scopo di lucro, notificandola all'indagato Criscuolo, quale rappresentante della società, in data 18.10.2016.

Nonostante i provvedimenti sopra indicati l'area non è stata mai restituita alla amministrazione proprietaria.

Durante il sopralluogo effettuato in data 14/06/2016 dalla Polizia Municipale, unitamente al Dirigente e al personale del Commissariato di P.S. Fidene-Serpentara, al personale della Polizia di Roma, ai dipendenti del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e valorizzazione di Roma Capitale e al personale di Risorse per Roma Capitale, emergeva che l'area era chiusa con lucchetti e videosorvegliata e che i locali interni dell'immobile erano stati adibiti ad attività ricreativa e di spettacolo ed erano serviti da allacci abusivi alle forniture di gas ed energia elettrica.

Le utenze venivano prontamente distaccate con l'ausilio del personale della squadra ACEA Areti - Energia Elettrica, ACEA ATO 2 e ITALGAS.

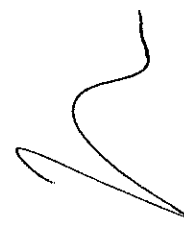
Su richiesta del P.M., il Gip disponeva il sequestro preventivo dell'immobile e dell'area indicate: in particolare, pur non convalidando il sequestro d'urgenza disposto dal PM, disponeva il sequestro degli immobili ritenendo sussistente il *fumus commissi delicti* in ordine al reato di cui agli artt. 110, 633, 639 bis c.p., al capo A) dell'imputazione (essendo l'occupazione avvenuta *sine titulo*) e il *periculum in mora*, atteso che il perdurare dell'occupazione abusiva protrae le conseguenze del reato, con la compromissione del diritto del Comune a rientrare in possesso del bene e con protrazione della morosità nei canoni di concessione non versati.

Il Gip inoltre, pur ammettendo che la disponibilità del bene in capo agli indagati potesse agevolare la commissione di altri reati quali il furto di energia elettrica e di gas, rilevava il difetto della condizione di procedibilità per quest'ultimo reato, contestato nell'imputazione al capo B).

Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame il difensore degli indagati che contestava innanzitutto la sussistenza del *fumus commissi delicti*, atteso che il caso non può ricondursi alla fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 633 c.p. in quanto l'occupazione in assenza di un titolo idoneo difetterebbe dei caratteri propri dell'invasione, consistendo la condotta tipica nell'introduzione dall'esterno in un fondo altrui, requisito non integrato nel caso che ci occupa in cui l'autore è legittimamente entrato in possesso del bene.

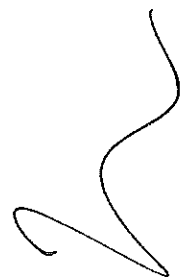
Il difensore chiedeva pertanto l'annullamento del decreto impugnato e la restituzione di quanto in sequestro.

L'impugnazione è fondata.



Osserva il Collegio che, come prospettato anche dalla difesa, sulla scorta delle risultanze di cui in atti, appare del tutto evidente la mancanza degli elementi oggettivi necessari a integrare la fattispecie delittuosa di cui all'art. 633 c.p..

Va evidenziato, in particolare, che la norma richiamata nell'inculpazione provvisoria punisce la condotta di chi arbitrariamente invade terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto. Per la configurazione del reato è, dunque, necessaria un'attività di introduzione del soggetto dall'esterno, in un fondo altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione: l'art. 633 c.p., infatti, non è posto a tutela di un diritto, bensì di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, per cui tutte le volte in cui il soggetto attivo si trovi già nel possesso del bene deve escludersi la sussistenza del reato. In tal senso si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. pen., sez. II, sentenza n°2337/06), la quale ha appunto evidenziato che non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di colui che continui a possedere un bene altrui per essere subentrato nel possesso di esso a un proprio ascendente, ovvero al precedente e legittimo detentore (cfr. Cass. pen. n° 36733/10; cfr. anche Cass. pen. n° 23756/09, secondo cui "Non integra il delitto di invasione di edifici la condotta di chi abbia continuato ad abitare in una casa dello IACP dopo la morte del coniuge assegnatario continuando a versare l'affitto, posto che la mancanza delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio non rilevano ai fini penali, nè sussiste l'elemento materiale dell'arbitraria invasione"), e ciò sia per l'assenza del dolo specifico, che per la mancanza dell'elemento materiale rappresentato dalla necessaria arbitraria invasione dell'immobile (cfr. Cass. pen. n° 43393/03).



Di recente una nuova pronuncia della Cassazione (sentenza n. 51754 del 3/12/2013) ha confermato l'indirizzo richiamato, rilevando che "la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici consiste nell'introduzione dall'esterno in un fondo o in un immobile altrui di cui non si abbia il possesso o la detenzione, sicché l'invasione non ricorre laddove il soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene, prosegue nell'occupazione contro la sopraggiunta volontà dell'avente diritto (fattispecie in cui la detenzione aveva avuto inizio in virtù di regolare concessione).

In ragione delle suesposte considerazioni, nel caso in esame appare non sussistere il *fumus commissi delicti*, perché l'illegittimità formale

dell'occupazione dell'immobile, di cui al capo A) dell'imputazione, in un siffatto contesto non è suscettibile di assumere rilevanza in sede penale.

Per ciò che attiene al reato contestato al capo B) (artt. 110, 624 comma 2° c.p.) relativo al furto di gas prelevato direttamente dall'allaccio centrale, risulta carente il pericolo di commissione di ulteriori reati, considerando che gli allacci abusivi sono stati rimossi dal personale competente in sede di sequestro e che dunque l'ente gestore delle reti energetiche è ormai a conoscenza della condotta appropriativa che ben difficilmente dunque potrà essere reiterata.

Da quanto sopra rilevato consegue l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente esonero dei ricorrenti dal pagamento delle spese del procedimento incidentale

P.Q.M.

Visto l'art. 324 c.p.p.,

ANNULLA il decreto impugnato e dispone la restituzione dell'immobile all'avente diritto a cura del P.M..

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 marzo 2017

Il Giudice rel. est.

IL PRESIDENTE

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT in tirocinio dott.ssa Ersilia Carlucci.

16/03/2017
IL CANCELLIERE
Gabriella Gemma